

Regolamento per la gestione del Demanio Marittimo



Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 12/03/2013

Modificato con delibere di Consiglio Comunale

n. 123 del 29/11/2013

n. 51 del 29/04/2016

n. 4 del 05/02/2019

Titolo I - Disposizioni generali

art. 1	Oggetto	pag.	4
art. 2	Definizioni	pag.	4
art. 3	Diritti di istruttoria	pag.	5

Titolo II - Concessioni demaniali marittime

art. 4	Rilascio di concessioni demaniali marittime	pag.	6
art. 5	Concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico ricreativa	pag.	6
art. 6	Rinnovo delle concessioni demaniali marittime con finalità diversa da quella turistico ricreativa	pag.	6
art. 7	Principi per l'assegnazione di concessioni aventi finalità turistico ricreativa	pag.	6
art. 8	Immissione del concessionario nel possesso del bene	pag.	7
art. 9	Cauzione	pag.	7
art. 10	Garanzie assicurative	pag.	7
art. 11	Pagamento del canone	pag.	8
art. 12	Obblighi del concessionario	pag.	8
art. 13	Affidamento in gestione	pag.	8
art. 14	Subingresso e cointestazione	pag.	8

Titolo III - Variazioni al contenuto della concessione demaniale marittima

art. 15	Variazioni al contenuto delle concessioni demaniali, di cui all'art. 24 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione	pag.	8
art. 16	Variazioni al contenuto delle concessioni demaniali, di cui all'art. 24 R.C.N., autorizzabili mediante concessione suppletiva	pag.	9
art. 17	Variazioni al contenuto delle concessioni demaniali, di cui all'art. 24 R.C.N., autorizzabili mediante provvedimento	pag.	9
art. 18	Interventi minimi realizzabili mediante comunicazione	pag.	9
art. 19	Autorizzazioni in sanatoria	pag.	10
art. 20	Decadenza della concessione demaniale	pag.	10
art. 21	Esecuzione di lavori edili	pag.	10

Titolo IV - Occupazioni temporanee di aree demaniali marittime

art. 22	Manifestazioni temporanee	pag.	11
art. 23	Servizi fotografici e riprese cinematografiche	pag.	11
art. 24	Autorizzazioni temporanee	pag.	12
art. 25	Regate	pag.	12
art. 26	Apposizione di arredi lungo la passeggiata	pag.	12
art. 27	Individuazione di aree per la pratica degli sport acquatici	pag.	12

Titolo V – Altre autorizzazioni

art. 28	Accesso al demanio marittimi con mezzi meccanici	pag.	13
art. 29	Prelievo acqua di mare	pag.	14
art. 30	Installazione di corridoio di lancio	pag.	14
art. 31	Installazione di piattaforme galleggianti e giochi acquatici	pag.	14

Titolo VI - Disciplina relativa all'uso delle spiagge

art. 32	Durata della stagione balneare	pag.	15
art. 33	Ambiti di competenza della Capitaneria di Porto di Livorno	pag.	15
art. 34	Attività delle strutture balneari	pag.	15
art. 35	Attività balneare negli arenili liberi	pag.	15
art. 36	Divieto di balneazione	pag.	15
art. 37	Prescrizioni sull'uso delle spiagge	pag.	16
art. 38	Attività di noleggio di attrezzature balneari	pag.	17
art. 39	Accessibilità degli animali sulle spiagge	pag.	17
art. 40	Accessibilità dei cani sulle spiagge	pag.	17
art. 41	Regole relative agli stabilimenti balneari	pag.	17
art. 42	Accessibilità	pag.	18
art. 43	Sistemazione degli arenili	pag.	18
art. 44	Piano collettivo di salvamento	pag.	19

Titolo VII - Disciplina del commercio su aree demaniali

art. 45	Disciplina del commercio ambulante su aree demaniali	pag.	19
art. 46	Commercio su aree demaniali con l'ausilio di carrelli elettrici	pag.	19

Titolo VIII - Porto turistico

art. 47	Manifestazioni	pag.	19
art. 48	Borgo commerciale	pag.	20

Titolo IX - Matrimoni e unioni civili

art. 49	Matrimoni ed unioni civili	pag.	20
---------	----------------------------	------	----

Titolo X - Norme finali

art. 50	Sanzioni	pag.	20
art. 51	Rinvii	pag.	21
art. 52	Modifiche al presente regolamento	pag.	21

Allegati

Allegato 1	Elenco della documentazione necessaria per ogni tipologia di istanza	pag.	22
Allegato 2	Individuazione delle aree libere da destinarsi a casa comunale per la celebrazione di matrimoni ed unioni civili di cui all'art. 49	pag.	25

Titolo I Disposizioni generali

art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle funzioni amministrative di competenza comunale in materia di demanio marittimo, secondo le vigenti norme in materia.
2. Nella gestione del demanio marittimo l'attività del Comune è improntata ai principi di buon andamento e di pubblicità ed al perseguimento della tutela degli interessi pubblici e collettivi.

art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) aree libere:** aree del demanio marittimo non concessionate e pertanto destinate alla libera e gratuita fruizione;
 - a1) aree libere non concessionabili:** quelle nelle quali è vietato il rilascio di qualsiasi concessione demaniale, salvo che non si tratti di realizzare opere atte a garantire e/o migliorare la libera e gratuita fruizione di spiagge e scogliere.
 - b) corridoio di lancio:** specchio acqueo riservato al transito delle imbarcazioni.
 - c) difficile rimozione:** impianti, manufatti, edifici e opere costruite con strutture di fondazione profonda o isolata o diffusa, saldamente collegata con il terreno, per le quali le operazioni di rimozione comportino la sostanziale distruzione del manufatto.
 - d) facile rimozione:** impianti, manufatti, edifici e opere le cui strutture possono essere effettuate con montaggio di parti elementari, per le quali le operazioni di rimozione garantiscano il totale recupero delle strutture di fondazione, del solaio di calpestio, delle strutture in elevazione e della copertura, per la loro eventuale riutilizzazione.
 - e) fronte mare:** lunghezza in linea d'aria del tratto di costa compreso fra gli estremi della superficie a terra presa a riferimento.
 - f) istanza preventiva:** richiesta contenente gli elementi fondamentali del progetto corredata degli elaborati tecnici indicati nell'allegato 1.
 - g) pertinenze di proprietà privata (SP):** manufatti - quali scivoli, scalette, piattaforme, moletti, tubazioni, passerelle, muri, piazzole, ecc. - e specchi acquei concessionati per essere utilizzati a servizio di una proprietà privata.
 - h) posa ombrelloni e sdraio per clienti (SC):** utilizzo di area demaniale marittima per posa di ombrelloni, sedie e sdraio in via complementare rispetto all'attività principale di natura turistico ricettiva o di somministrazione di alimenti e bevande e pertanto ad uso esclusivo dei clienti delle relative strutture.
 - i) punti d'ormeggio (PO):** aree demaniali marittime e specchi acquei dotati di strutture che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all'ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto.
 - j) punto azzurro (PA):** struttura per la balneazione gestita in convenzione con l'Amministrazione comunale tesa a garantire i seguenti servizi minimi:
 - servizi igienici ad uso pubblico per un minimo di 3 di cui 1 per i portatori di handicap,
 - spogliatoi ad uso comune per un minimo di 1 con dimensioni e attrezzature idonee ad essere fruito da parte dei portatori di handicap, e un massimo di 4,
 - docce all'aperto per un minimo di 2 di cui almeno 1 con dimensioni e attrezzature idonee ad essere fruita da parte dei portatori di handicap,
 - magazzino,
 - servizi per la sicurezza della balneazione,che può, altresì, essere dotata di altri impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande e per l'esercizio di attività connesse alla balneazione.
 - k) servizi di spiaggia:** servizi a disposizione degli utenti di una struttura che utilizza aree di demanio marittimo, aventi la caratteristica della potenziale rimovibilità giornaliera (sdraio, ombrelloni, giochi, attrezzature sportive, camminamenti, piattaforme galleggianti, ecc.).
 - l) soggiorno all'ombra:** territorio del demanio marittimo in concessione destinato ai servizi di spiaggia.

m) solarium: area adibita all'esposizione al sole. Sui solarium è consentito il posizionamento stagionale di punti ombra e arredi.

n) stabilimento balneare (SB): struttura per la balneazione con cabine, spogliatoi, servizi igienici e docce, che può, altresì, essere dotata di altri impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande e per l'esercizio di attività connesse alla balneazione.

o) stagione balneare: dal 1 maggio al 30 settembre, come indicato nella normativa vigente, salvo eccezioni per motivi climatici stabilite dalla Regione o dall'Ente Locale delegato.

p) struttura associativa (SA): struttura destinata all'attività di associazioni che praticano la pesca sportiva dilettantistica in mare o attività culturali, ricreative e sportive attinenti la vita di mare.

q) struttura per la pratica e/o l'insegnamento di sport acquatici (SS): struttura finalizzata alla pratica o all'insegnamento di sport acquatici, quali a titolo di esempio, vela, windsurf, kitesurf etc.; deve garantire i seguenti servizi minimi:

- servizi igienici per gli utenti, per un minimo di 3 di cui 1 per portatori di handicap,
- spogliatoi ad uso comune, per un massimo di 2,
- docce per un massimo di 2,
- magazzino,

e può, altresì, essere dotata di altri impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande e per l'esercizio di attività connesse alla balneazione.

r) struttura per noleggio attrezzature balneari (NA): struttura utilizzata per l'attività esclusiva di noleggio di attrezzature balneari, compresi i natanti; deve garantire i seguenti servizi minimi:

- servizi igienici per gli utenti, per un minimo di 3 di cui 1 per portatori di handicap,
- spogliatoi ad uso comune per un massimo di 2,
- docce all'aperto di uso pubblico,
- magazzino,

e può, altresì, essere dotata di altri impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande e per l'esercizio di attività connesse alla balneazione.

s) strutture professionali (PP): manufatti destinati a magazzini o depositi per i pescatori professionisti.

t) strutture per la somministrazione di alimenti e bevande (AB): strutture che esercitano l'attività di somministrazione così come definita dalla vigente normativa regionale in materia.

u) strutture per l'intrattenimento (SI): sale da ballo, discoteche, night-club e similari.

v) strutture stagionali: strutture di facile rimozione che possono essere collocate su suolo demaniale all'inizio della stagione balneare e che devono essere rimosse al termine della stessa; vi rientrano anche le **strutture per servizi di sicurezza della balneazione**, cioè quelle finalizzate a garantire la sorveglianza della balneazione e l'immediato intervento nei casi di necessità o pericolo, quali torrette di avvistamento e presidi per il pronto soccorso.

w) strutture turistico ricettive: quelle contemplate dalla vigente normativa regionale in materia.

x) superficie coperta: quella definita dal regolamento edilizio comunale.

y) territorio demaniale marittimo di libero transito: quella parte di demanio marittimo sulla quale è vietata qualsiasi installazione o attrezzatura, anche precaria, nonché qualsiasi attività o comportamento che impediscano il transito alle persone o creino impedimento all'espletamento del servizio di salvataggio.

z) veicoli: quelli definiti dal vigente Codice della strada.

az) volume: quello definito dal regolamento edilizio comunale con esclusione delle cabine.

2. Le definizioni di cui al presente articolo prevalgono rispetto a quelle contenute nella vigente strumentazione urbanistica comunale o altri regolamenti comunali precedentemente approvati.

3. Nelle definizioni di cui al primo comma, per "ombrelloni" deve intendersi qualsiasi punto ombra.

art. 3 - Diritti di istruttoria

1. Le spese di istruttoria sono poste a carico del richiedente.

2. Ai fini della semplificazione dell'azione amministrativa e della trasparenza dei rapporti con l'utenza, l'ammontare dei diritti di istruttoria dovuti per i singoli procedimenti è fissato da apposita deliberazione di Giunta comunale.

3. Tali diritti sono dovuti al Comune sia nel caso di rilascio del provvedimento richiesto, sia nel caso di rigetto della domanda. Ad ogni istanza, pena la sua improcedibilità, è allegata la ricevuta di versamento.

4. Oltre agli importi suddetti, relativi alle spese di istruttoria, sono dovute, per ogni contratto stipulato tra l'Amministrazione Comunale ed il concessionario, le relative spese contrattuali, ivi compresi i diritti di segreteria e le altre imposte dovute ai sensi di legge.

Titolo II **Concessioni demaniali marittime**

art. 4 - Rilascio di concessioni demaniali marittime

1. L'uso delle aree demaniali marittime è disciplinato dalla specifica normativa contenuta negli strumenti urbanistici comunali, i quali stabiliscono le aree che possono essere concesionate, specificandone la finalità e le eventuali condizioni, nonché gli interventi ammessi.

2. Gli strumenti urbanistici comunali favoriscono la qualificazione delle strutture balneari ai fini di una migliore offerta turistico ricreativa e una migliore fruizione degli arenili liberi, garantiscono un rapporto equilibrato tra aree libere e aree concesionate, tutelano la costa, le risorse naturali e paesaggistiche nonché i pubblici usi del mare.

3. Chiunque intenda occupare per qualsiasi uso zone del demanio marittimo, o del mare territoriale, o pertinenze demaniali marittime, presenta apposita domanda, contenente tutta la documentazione elencata nell'allegato 1.

art. 5 - Concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico ricreativa

1. Il rilascio di concessioni aventi finalità turistico ricreativa avviene solo tramite procedura di evidenza pubblica, tesa ad individuare il concessionario che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione del bene demaniale e si proponga di avvalersi di questa per un uso corrispondente ad un più rilevante interesse pubblico.

2. Alla scadenza della concessione demaniale marittima, o nei casi di rinuncia, revoca o decadenza di concessioni esistenti, qualora l'Amministrazione decida di non concedere più le aree, gli arenili che si renderanno liberi rimarranno all'uso pubblico con destinazione spiaggia libera. In tal caso, al concessionario uscente incombe l'obbligo di rimuovere a sua cura e spese le opere di facile rimozione e quelle di difficile rimozione quando questo sia espressamente richiesto dall'Amministrazione Comunale, sentito il parere dell'Agenzia del Demanio, in accordo alla normativa vigente.

art. 6 - Rinnovo delle concessioni demaniali marittime con finalità diversa da quella turistico ricreativa

1. Le concessioni demaniali marittime con finalità diversa da quella turistico ricreativa sono rinnovate in favore del concessionario uscente qualora lo stesso mantenga i requisiti necessari per il rilascio della concessione ed il rinnovo della stessa sia compatibile con le norme di assetto del territorio stabilite dal vigente Regolamento Urbanistico.

A tal fine, il concessionario presenta apposita istanza allegando la documentazione specificata nell'allegato 1.

art. 7 - Assegnazione di concessioni aventi finalità turistico ricreativa

Ai fini dell'affidamento di aree in concessione nel bando di gara, nell'individuare i parametri di valutazione dovranno esserne inseriti alcuni tesi a favorire una maggiore qualificazione dell'offerta turistica quali, a titolo esemplificativo, il prolungamento della stagione balneare, l'utilizzo di soluzioni architettoniche e tecnologiche a vantaggio della qualità ambientale tese al risparmio energetico e alla tutela delle risorse, il miglioramento della fruibilità e dell'accessibilità dell'area demaniale, la pulizia delle spiagge libere limitrofe.

art. 8 - Immissione del concessionario nel possesso del bene

1. L'immissione del concessionario nel possesso del bene viene effettuata previa redazione di verbale di consegna che contiene una dettagliata descrizione della consistenza del bene e del suo stato di manutenzione. Analogo verbale è redatto all'atto della riconsegna da parte del concessionario al momento della cessazione della concessione.

art. 9 - Cauzione

1. L'importo della cauzione a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dall'esercizio della concessione demaniale (esempio il pagamento del canone demaniale, la manutenzione ordinaria e straordinaria del bene concesso etc.) di cui all'art. 17 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, è fissato nella misura di due annualità di canone dovuto.

2. Nel caso di concessioni aventi ad oggetto opere di difficile rimozione, l'importo della cauzione non può in ogni caso essere inferiore al costo di rimessa in pristino dell'area. A tal fine il concessionario presenta una stima redatta da professionista abilitato sulla base del prezzario regionale delle opere pubbliche, maggiorato del 10% delle spese tecniche e dell'IVA, attestante il costo di demolizione dell'opera e di smaltimento dei materiali di risulta.

3. La cauzione è rilasciata in favore dello Stato e del Comune di Rosignano Marittimo con validità per ulteriori 12 mesi dalla data di scadenza della concessione demaniale cui si riferisce oppure fino alla comunicazione di svincolo da parte dell'Amministrazione.

4. La cauzione è prestata in numerario, o con polizza assicurativa fidejussoria o fideiussione bancaria rilasciate da istituti abilitati dalla normativa vigente in materia, senza beneficio della preventiva escussione del debitore di cui all'art. 1944 del Codice Civile a prima richiesta dell'Ente e con rinuncia ad eccepire il decorso del termine di cui all'art. 1957 del Codice Civile. Nel caso di polizze assicurative fideiussorie, il mancato o ritardato pagamento del premio o di supplementi di premio, non è opponibile ai fini della validità della garanzia.

5. Nel caso di concessioni aventi finalità turistico ricreativa, per gli associati ad una delle organizzazioni di categoria (S.I.B. – F.I.B.A. – FED.I.CO.D – F.A.B. ecc.), la cauzione è prestata in via generale, previa dichiarazione della stessa organizzazione, attraverso un'unica polizza assicurativa fideiussoria stipulata da ciascuna delle citate organizzazioni per i propri associati.

In questo caso il concessionario dimostra ogni anno la propria affiliazione all'organizzazione di categoria.

6. L'amministrazione concedente, in caso di inadempienza del concessionario, può incamerare in tutto o in parte la cauzione prestata, oppure rivalersi sulla stessa per il soddisfacimento di crediti o per il rimborso di spese, e ciò anche nel caso in cui questo Ente non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, restando il concessionario tenuto a reintegrare la cauzione.

art. 10 - Garanzie assicurative

1. Le opere di difficile rimozione e le pertinenze demaniali marittime, ad esclusione di piattaforme, moli, camminamenti e similari, sono assicurate, presso un istituto bancario o una compagnia di assicurazione regolarmente autorizzata, contro i danni da scoppio, fulmine e incendio. La polizza assicurativa è vincolata a favore di questo Ente e dello Stato Italiano.

2. Nel caso di totale distruzione delle opere, l'indennizzo è ripartito tra lo Stato ed il concessionario che ha realizzato l'opera, cui spettano tante quote parti dell'indennizzo stesso quanti saranno gli anni mancanti al termine della concessione. Nel caso di pertinenze demaniali già incamerate, l'indennizzo va totalmente allo Stato.

3. Il concessionario ha facoltà di ricostruire le opere nelle forme e dimensioni che esse avevano prima del sinistro ed anche, previa autorizzazione di cui all'art. 24 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, per utilizzarle fino al termine della concessione. In tal caso l'intero ammontare dell'indennizzo va al concessionario.

4. Nei casi di semplice danneggiamento, l'indennizzo va al concessionario, il quale resterà obbligato a riparare i danni ripristinando l'efficienza delle opere.

5. I titolari di concessioni demaniali aventi finalità turistica sono assicurati con idonea polizza di responsabilità civile nei confronti di terzi per i danni causati a persone e cose dall'esercizio della concessione.

6. La mancanza delle garanzie assicurative di cui al presente articolo integra le fattispecie di cui all'art. 47 del Codice della Navigazione.

art. 11 - Pagamento del canone

1. La prima rata del canone, da versare prima del rilascio dell'atto di concessione demaniale, è commisurata al periodo intercorrente tra la data di rilascio dell'atto di concessione ed il 31 dicembre dello stesso anno.

2. Il pagamento del canone demaniale marittimo annuo avviene entro 15 giorni dal ricevimento del relativo ordine di introito e comunque entro i termini stabiliti dalla normativa vigente in materia o nell'atto di concessione demaniale.

art. 12 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario provvede, a sua cura e spese, alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene concesso ed a segnalare immediatamente all'Amministrazione concedente l'eventuale stato di pericolo del bene, nonché ad astenersi dall'utilizzo dello stesso in caso di segnalazione di pericolo, provvedendo alla delimitazione dell'area di che trattasi.

Al concessionario incombe l'onere di prevenire, mediante appositi accorgimenti tecnici e azioni di sorveglianza, ogni sversamento che possa causare direttamente o indirettamente l'inquinamento dell'arenile e dello specchio acqueo antistante e di assicurare la pulizia dell'area anche durante il periodo invernale ed il mantenimento di un buono stato di decoro.

2. Il concessionario è inoltre tenuto ad osservare ogni altro obbligo espressamente previsto nell'atto di concessione.

3. Il titolare di concessione turistica ricreativa è tenuto a provvedere, a propria cura e spese, per la durata della stagione balneare, alla pulizia delle spiagge libere limitrofe alla propria concessione, per un'estensione proporzionale al fronte mare concessionato. Nella concessione demaniale è allegata una planimetria in cui sono evidenziate tali aree.

4. Il titolare di concessione turistica ricreativa è tenuto a compartecipare al piano collettivo di salvamento in misura proporzionale all'estensione della propria concessione.

art. 13 - Affidamento in gestione

1. Il concessionario che intenda affidare in gestione tutta o parte dell'attività oggetto della concessione demaniale, così come previsto dall'art. 45bis del Codice della Navigazione, presenta apposita istanza, corredata della documentazione elencata nell'allegato 1, ai fini dell'ottenimento della relativa autorizzazione.

2. Qualora il contratto tra il concessionario e l'affidatario in gestione dell'attività economica preveda la proroga tacita di anno in anno ed essi decidano di avvalersi di tale facoltà, alla scadenza dell'autorizzazione di cui al primo comma, non è necessario presentare una nuova istanza essendo sufficiente la comunicazione della proroga del contratto.

art. 14 - Subingresso e cointestazione

1. Il concessionario che intenda farsi sostituire da altri nel godimento della concessione, così come previsto dall'art. 46 del Codice della Navigazione, o cointestare la concessione stessa, presenta apposita istanza, corredata della documentazione elencata nell'allegato 1.

Titolo III

Variazioni al contenuto della concessione demaniale marittima

art. 15 - Variazioni al contenuto delle concessioni demaniali, di cui all'art. 24 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione

1. Qualsiasi modifica all'estensione della zona concessa o nelle opere o nelle modalità di esercizio della concessione demaniale, tranne quanto previsto dal successivo articolo 18, deve essere preventivamente autorizzata.

2. Le domande contengono la documentazione elencata nell'allegato 1, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di richiedere eventuali integrazioni in base alla complessità delle opere da realizzare.

3. L'autorizzazione di cui al primo comma vale ai soli fini demaniali marittimi e pertanto non esime il concessionario da munirsi di altri titoli abilitativi in materia edilizia, ambientale e paesaggistica.

4. Le varianti in corso d'opera sono preventivamente autorizzate mediante specifico provvedimento amministrativo. Il concessionario a tal fine presenta idonea istanza corredata della documentazione specificata nell'allegato 1. Le varianti non essenziali, così come definite dalla vigente normativa regionale in materia, possono essere autorizzate contestualmente alla comunicazione di fine lavori.

art. 16 - Variazioni al contenuto delle concessioni demaniali, di cui all'art. 24 R.C.N., autorizzabili mediante concessione sostitutiva

1. Qualora gli interventi proposti comportino:

- a) un ampliamento dell'area in concessione demaniale;
- b) la trasformazione sostanziale dell'oggetto della concessione demaniale;
- c) una modifica sostanziale della destinazione d'uso e/o delle caratteristiche principali e/o delle cubature delle opere ed impianti esistenti ricadenti all'interno della concessione;
- d) la realizzazione di nuove opere e/o l'installazione di manufatti, ancorché di facile rimozione, qualora la loro dimensione ovvero l'impatto delle strutture, anche se rimosse a fine stagione, è tale da determinare una modifica sostanziale dello stato originario della concessione e non siano riconducibili ad un uso temporaneo o contingente;
- e) interventi di sostituzione edilizia, sopraelevazione e ampliamento, demolizioni e addizioni con aumento di unità immobiliari;
- f) una modifica sostanziale della misura del canone demaniale dovuto;

sono autorizzati, se ritenuti conformi agli strumenti urbanistici ed alle normative vigenti, solo tramite una concessione sostitutiva esplicitante le nuove condizioni.

art. 17 - Variazioni al contenuto delle concessioni demaniali, di cui all'art. 24 R.C.N., autorizzabili mediante provvedimento amministrativo

1. Qualora non ricorrano le condizioni di cui all'articolo precedente, gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, le addizioni volumetriche, sono autorizzati tramite provvedimento amministrativo, se conformi agli strumenti urbanistici e normative vigenti.

2. Sono altresì autorizzabili mediante provvedimento anche:

- a) modificazioni dell'area in concessione sul lato fronte mare conseguente a ripascimento o erosione, aventi carattere stagionale;
- b) installazione e/o modifica di strutture stagionali, di strutture temporanee legate alla durata dell'attività e di strutture mantenute per un massimo di 90 giorni;
- c) modifiche dell'area in concessione per l'annessione di aree intercluse;
- d) realizzazione di opere ed impianti non a carattere stagionale volti al superamento delle barriere architettoniche ed al miglioramento della fruibilità degli arenili e scogliere.

art. 18 - Interventi minimi realizzabili mediante comunicazione del concessionario

1. Possono essere eseguiti previa comunicazione gli interventi di manutenzione ordinaria che non modifichino l'aspetto estetico e la staticità dei manufatti e gli interventi di:

- a) installazione di gazebo, tende, pergolati, strutture ombreggianti aventi carattere stagionale qualora la superficie di ognuno non superi 10 metri quadrati;
- b) tinteggiatura;
- c) realizzazione di opere di pavimentazione a secco e finitura degli spazi esterni nonché posizionamento di pedane stagionali semplicemente appoggiate a terra;
- d) installazione di arredi e verde;
- e) riparazione e/o parziale sostituzione delle reti tecnologiche poste all'esterno dei manufatti;
- f) installazione, riparazione e sostituzione di condizionatori e impianti di condizionamento;
- g) installazione di insegne, cartelli informativi etc.;
- h) installazione di camminamenti di facile rimozione per il raggiungimento della battigia e di scalette per l'accesso sicuro al mare aventi carattere stagionale nonché di ogni altra opera stagionale volta al superamento delle barriere architettoniche;

- i) installazione di strutture gonfiabili, giochi e realizzazione di campi da gioco aventi carattere stagionale all'interno delle aree in concessione;
- j) opere di livellamento e pulizia dell'arenile in concessione;
- k) installazione delle recinzioni stagionali delle aree in concessione a stabilimenti balneari, punti azzurri, strutture per noleggio attrezzature balneari, strutture per la somministrazione di alimenti e bevande e strutture per l'intrattenimento, con le caratteristiche specificate nel dallo strumento di pianificazione urbanistica.

2. La comunicazione di cui al comma precedente vale ai soli fini demaniali marittimi e pertanto non esime il concessionario da munirsi di eventuali autorizzazioni se previsti dalla normativa vigente.

art. 19 - Autorizzazioni in sanatoria

1. Nei casi di opere ed interventi eseguiti in assenza della preventiva autorizzazione di cui all'art. 24 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, o in difformità alla suddetta autorizzazione, il concessionario può richiedere il rilascio di una autorizzazione in sanatoria qualora:

- a) l'intervento realizzato sia conforme agli strumenti urbanistici, nonché al Regolamento edilizio, vigenti sia al momento della realizzazione dell'opera che al momento di presentazione dell'istanza;
- b) l'intervento sia stato realizzato su un'area demaniale regolarmente concessionata, sia al momento della realizzazione dell'opera che al momento di presentazione dell'istanza.

2. Il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato al pagamento degli indennizzi dovuti, il cui ammontare è determinato in base alla vigente normativa in materia di innovazioni abusive in area demaniale.

3. La domanda per richiedere l'autorizzazione in sanatoria contiene la documentazione elencata all'allegato 1.

4. In ogni caso non può essere rilasciata autorizzazione in sanatoria nei casi in cui:

- a) l'intervento realizzato comporti una modifica allo scopo della concessione demaniale;
- b) l'intervento comporti la trasformazione di strutture a carattere stagionale in strutture a carattere fisso.

5. L'autorizzazione di cui al comma 1 vale ai soli fini demaniali marittimi e pertanto non esime il concessionario da munirsi di eventuali autorizzazioni se previsti dalla normativa vigente.

6. Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione in sanatoria sia presentata a seguito dell'avvio di un procedimento di innovazione abusiva di demanio marittimo, l'efficacia dell'ordinanza di demolizione, emanata ai sensi dell'art. 54 del Codice della Navigazione, è temporaneamente sospesa per la durata dell'iter procedimentale dell'istanza di sanatoria e decade in caso di rilascio dell'autorizzazione stessa. Qualora invece l'istanza di autorizzazione in sanatoria venga rigettata, il provvedimento sanzionatorio a suo tempo adottato riacquista la sua efficacia e il termine concesso per l'esecuzione spontanea della demolizione decorre dal momento in cui il diniego perviene a conoscenza dell'interessato.

art. 20 - Decadenza della concessione demaniale

1. L'Amministrazione comunale può dichiarare la decadenza del concessionario, oltre ai casi già previsti dall'art. 47 del Codice della Navigazione, qualora lo stesso si sia reso responsabile di innovazioni e/o occupazioni abusive di area demaniale, non sanabili secondo quanto previsto dal precedente articolo.

2. Nei casi in cui le innovazioni e/o occupazioni abusive di cui al comma precedente siano reiterate, la decadenza è disposta in maniera automatica dal dirigente competente.

art. 21 - Esecuzione di lavori edili

1. Al fine di consentire l'esecuzione di lavori edili, è autorizzata la temporanea occupazione di aree demaniali purché:

- a) non sia compromessa la fruizione, anche al fine della balneazione, delle aree libere limitrofe;
- b) l'area occupata sia solo quella strettamente necessaria;
- c) sia corrisposto il relativo canone demaniale;

- d) il cantiere sia opportunamente delimitato secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia ed in maniera tale da schermare la vista dello stesso dalle aree libere limitrofe.
2. Nelle aree demaniali marittime non è consentito eseguire lavori edili, ancorché si tratti di opere di manutenzione ordinaria, nel periodo compreso tra l'ultimo sabato di aprile e la prima domenica di ottobre, salvo gli interventi che si rendano necessari per il ripristino del corretto funzionamento degli impianti e delle strutture danneggiati a seguito di eventi eccezionali e/o non prevedibili e per l'installazione/rimozione delle strutture stagionali.
3. Nel periodo in cui è vietata l'esecuzione di lavori edili, l'ingombro del cantiere è ridotto al minimo necessario per l'eventuale stoccaggio di mezzi, attrezzature o materiali.
4. Il concessionario comunica la data di inizio e di fine dei lavori.
5. Ai lavori relativi alle opere pubbliche o di pubblico interesse e per interventi di messa in sicurezza anche da parte di privati, non si applicano le limitazioni di cui ai commi 2 e 3.

Titolo IV **Occupazioni temporanee di aree demaniali marittime**

art. 22 - Manifestazioni temporanee su aree libere

1. Sono autorizzate l'occupazione e l'uso di aree libere, ancorché non concessionabili, per manifestazioni pubbliche o di interesse pubblico di carattere temporaneo quali feste, manifestazioni sportive o culturali, iniziative di intrattenimento o ricreative, mercatini, etc. che prevedano o meno l'installazione di strutture di facile rimozione. Non è ammessa l'occupazione di aree libere per lo svolgimento di feste private.
2. Al medesimo richiedente sono autorizzate una o più iniziative purché la durata massima complessiva delle stesse non superi i 30 giorni nell'arco dell'anno solare, comprensiva dei tempi per l'allestimento e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi.
3. Uno specifico ambito demaniale non può essere occupato dalle manifestazioni di cui al primo comma per un periodo complessivo superiore ai 75 giorni nell'arco dell'anno solare.
4. Durante la stagione balneare, se le manifestazioni si svolgono su arenili, la durata massima delle stesse non può essere superiore ai tre giorni.
5. Alle manifestazioni che hanno il patrocinio di questo Ente ed ai mercatini, non si applicano le limitazioni temporali di cui ai commi 2, 4. In ogni caso la durata di ogni singolo evento non potrà essere superiore ai 30 giorni.
6. Al fine di preservare e salvaguardare l'ecosistema marino, nonché di tutelare la compatibilità con la libera fruizione delle spiagge ai fini della balneazione, in tutte le aree del Demanio Marittimo, non sono autorizzate quelle manifestazioni o eventi sportivi che:
- a) comportino movimentazione di sabbia;
 - b) presentino un potenziale rischio di inquinamento dell'arenile e/o dello specchio acqueo;
 - c) presentino un potenziale rischio di danneggiamento delle scogliere;
 - d) occupino gli arenili di ridotte dimensioni per più di tre giorni durante la stagione balneare, anche con eventi successivi.
7. Non è consentito lo svolgimento di mercatini ed altre attività lucrative su arenili e/o scogliere, ad eccezione degli eventi che hanno il patrocinio dell'Ente.
8. Qualora per lo svolgimento della manifestazione sia prevista l'installazione di strutture di facile rimozione, in qualsiasi caso queste non potranno essere mantenute per più di 30 giorni, comprensivi dei tempi per il montaggio e smontaggio delle stesse.

art. 23 - Servizi fotografici e riprese cinematografiche

1. Sono autorizzate l'occupazione e l'uso di aree libere, ancorché non concessionabili, per realizzare servizi fotografici e riprese cinematografiche, che prevedano o meno l'installazione di strutture di facile rimozione, della durata massima di 30 giorni nell'arco dell'anno solare per ogni singola richiesta.
2. Durante i mesi di Luglio e Agosto, l'utilizzo esclusivo di un tratto di area demaniale è autorizzato a condizione che:
- a) non siano interessati i giorni festivi e prefestivi;

- b) non siano rilasciate più di due autorizzazioni in contemporanea all'interno di ciascun ambito individuato dagli strumenti urbanistici;
 - c) l'occupazione non si protragga per più di cinque giorni se l'area richiesta supera i 500 metri quadrati.
3. Non è autorizzabile l'uso di aree demaniali per realizzare servizi fotografici e/o riprese cinematografiche qualora gli stessi:
- a) pubblicizzino armi e/o istighino alla violenza;
 - b) pubblicizzino il gioco d'azzardo, il fumo, i superalcolici;
 - c) abbiano contenuti pornografici;
 - d) contengano messaggi razzisti e/o discriminatori.

art. 24 - Autorizzazioni temporanee

1. Chiunque intenda occupare aree del demanio marittimo o del mare territoriale per le finalità di cui agli articoli 22 e 23, presenta apposita domanda, contenente la documentazione elencata nell'allegato 1 .
2. È dovuta la corresponsione del canone demaniale qualora sia prevista l'installazione di strutture di facile rimozione oppure l'uso esclusivo di un tratto di area demaniale.
3. Per le attività previste all'art. 22 comma 1 è dovuta una cauzione per la rimessa in pristino/pulizia dello stato dei luoghi. Gli importi per la cauzione sono fissati da apposita deliberazione di Giunta comunale.

art. 25 - Regate

1. Le regate non sono soggette ad autorizzazione nel caso in cui:
 - a) non siano occupati arenili liberi per la sosta, il deposito, la partenza, la messa a punto delle imbarcazioni;
 - b) i natanti raggiungano il campo di regata, esterno rispetto alle acque balneabili, attraverso corridoi di lancio esistenti.

art. 26 - Apposizione di arredi lungo la passeggiata

1. Lungo le passeggiate pubbliche a mare, i titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande nonché i piccoli artigiani alimentari privi di concessioni demaniali marittime, possono essere autorizzati al posizionamento temporaneo di arredi, quali tavoli, sedie e ombrelloni, a servizio di suddette attività, a condizione che:
 - a) non siano occupati arenili e scogliere;
 - b) le aree occupate non siano recintate in alcun modo e siano sempre accessibili;
 - c) non sia compromessa la fruibilità degli spazi pubblici sulle quali si affacciano. In particolare, lungo le passeggiate pubbliche, è garantito un passaggio di almeno 1,5 metri;
 - d) gli arredi siano posizionati e rimossi giornalmente nei limiti orari dell'attività commerciale;
 - e) sia corrisposto il relativo canone demaniale marittimo.
2. La domanda è presentata al competente ufficio comunale e contiene la documentazione elencata nell'allegato 1.

art. 27 - Individuazione di aree per la pratica degli sport acquatici

1. Durante la stagione balneare, al fine di consentire la pratica di quegli sport acquatici per i quali la Capitaneria di Porto di Livorno, attraverso specifica ordinanza, impone che le operazioni di partenza e rientro avvengano attraverso corridoi di lancio dedicati come, a titolo di esempio, per la pratica del kitesurf, il posizionamento di tali corridoi può essere autorizzato alle seguenti condizioni:
 - a) le dimensioni del corridoio di lancio siano quelle strettamente necessarie, in conformità a quanto stabilito dalla specifica ordinanza della Capitaneria di Porto;
 - b) l'arenile dove si intende posizionare il corridoio di lancio abbia ampiezza tale da consentire l'individuazione di un'area a terra, retrostante il corridoio, di profondità massima di 20 m e larghezza massima pari a quella del corridoio di lancio, opportunamente delimitata, per la predisposizione dell'attrezzatura sportiva;

- c) l'individuazione dell'area a terra retrostante il corridoio non limiti la fruibilità degli arenili liberi limitrofi, per i quali deve essere garantita l'accessibilità con un passaggio di almeno 5 m di larghezza;
 - d) sia garantito il libero e gratuito accesso da parte di chiunque al canale di lancio che non può in alcun modo considerarsi ad uso esclusivo del richiedente;
 - e) all'interno del corridoio di lancio e nella relativa area a terra non è consentita l'attività di insegnamento della pratica sportiva;
 - f) sia apposta idonea cartellonistica al fine di garantire la sicurezza sia dei frequentatori dell'arenile libero sia dei praticanti le discipline sportive;
 - g) il richiedente sia una associazione sportiva dilettantistica o società sportiva, affiliata alla relativa federazione nazionale o ad un ente di promozione sportiva, le cui finalità siano legate all'uso del mare;
 - h) sia corrisposto il pagamento del canone demaniale per l'area a terra occupata il cui importo non può in ogni caso essere inferiore al minimo dovuto per legge.
2. All'interno dell'area a terra di cui al primo comma non è consentito l'installazione di attrezzature balneari mobili né di strutture e manufatti ancorché a carattere temporaneo o stagionale.
3. L'installazione dei corridoi di lancio di cui al primo comma è consentita negli ambiti: FPP1, FPP3, FVM4, FVM5, FVM6.
4. All'interno di ogni ambito può essere autorizzato il posizionamento di un solo corridoio di lancio di cui al primo comma. Nel computo non rientrano i corridoi di lancio collegati ad attività svolte all'interno di concessioni demaniali.
5. La domanda per l'installazione del corridoio di lancio di cui al primo comma è presentata al competente ufficio comunale, corredato della documentazione elencata nell'allegato 1 ed è inoltrata entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. Nella domanda deve essere specificato l'ambito prescelto (è possibile indicare un solo ambito) ed ogni richiedente può inoltrare una sola istanza per ogni stagione balneare.
6. Qualora le richieste siano superiori alla disponibilità fissata dal presente Regolamento, si procede ad effettuare una graduatoria tramite sorteggio in seduta pubblica tra tutte le domande pervenute e ritenute ammissibili entro il termine di cui al comma precedente. In caso di rinuncia da parte di soggetti già autorizzati, o revoca di autorizzazioni già rilasciate, si procede con il rilascio di nuove autorizzazioni seguendo la graduatoria. Il sorteggio avverrà nella sala ubicata al primo piano di via don Bosco 8 alle ore 11.00 del secondo mercoledì del mese di aprile di ogni anno.

Titolo V Altre autorizzazioni

art. 28 - Accesso al demanio marittimo con mezzi meccanici

1. Nelle aree demaniali marittime è vietato il transito, in assenza di una specifica autorizzazione, di automezzi e mezzi d'opera ad eccezione di quelli di soccorso, di servizio delle forze dell'ordine o di pubbliche amministrazioni.
2. Chiunque intenda attraversare aree del demanio marittimo con mezzi meccanici e veicoli presenta apposita istanza allegando la documentazione elencata nell'allegato 1.
3. L'autorizzazione al transito può essere rilasciata qualora il passaggio dei mezzi sia compatibile con le attività di balneazione, nel caso di:
- a) lavori edili;
 - b) interventi di ripascimento degli arenili e rifioritura delle scogliere;
 - c) operazioni di varo ed alaggio natanti;
 - d) pulizia delle spiagge;
 - e) trasporto di attrezzature funzionali ad attività svolte all'interno di concessioni demaniali o su aree di cui è stata autorizzata la temporanea occupazione.
4. Al fine di tutelare la balneazione, la libera fruizione delle spiagge e la sicurezza, durante la stagione balneare l'accesso dei veicoli è autorizzabile solo fuori dall'orario di balneazione e all'interno di specifici percorsi. All'interno delle concessioni turistico ricreative è autorizzabile un solo mezzo per il trasporto di attrezzature.

5. È vietata la sosta di veicoli e mezzi in aree demaniali marittime, fatta eccezione per le aree concessionate con finalità di parcheggio.
6. L'accesso e transito dei veicoli su area demaniale non è soggetto alla preventiva autorizzazione di cui ai commi precedenti nei seguenti casi:
- a) all'interno del porto turistico;
 - b) all'interno delle concessioni aventi finalità produttiva ed industriale;
 - c) per l'utilizzo di scivoli di alaggio e varo;
 - d) all'interno della viabilità e dei parcheggi pubblici;
 - e) interventi di pulizia, manutenzione e riprofilatura stagionale degli arenili effettuati da enti pubblici. In questo caso non sono soggetti alla preventiva autorizzazione i mezzi delle ditte che eseguano lavori per conto dei suddetti enti. Qualora tali mezzi operino anche durante l'orario di balneazione, l'arenile interessato dovrà essere opportunamente delimitato impedendo l'accesso ai non addetto ai lavori, al fine di tutelare la sicurezza dei frequentatori degli arenili limitrofi.
7. Le autorizzazioni per l'accesso al demanio marittimo con mezzi meccanici hanno al massimo validità annuale.
8. Non è consentito accedere agli scivoli pubblici per il varo e l'alaggio con autogru.

art. 29 - Prelievo di acqua di mare

1. Chiunque intenda prelevare acqua di mare per gli usi previsti dallo strumento di pianificazione urbanistica presenta apposita istanza contenente la documentazione elencata nell'allegato 1.
2. Nel caso sia previsto ed autorizzabile l'utilizzo di tubazioni fisse, è rilasciata la relativa concessione demaniale.
3. Qualora invece sia autorizzabile solo l'utilizzo di tubazioni mobili, è rilasciato il relativo provvedimento di autorizzazione al prelievo, nel quale sono specificati il posizionamento delle tubazioni mobili e gli orari in cui è consentito l'emungimento dell'acqua. Tale autorizzazione ha validità annuale ed è soggetta al preventivo pagamento del canone demaniale.

art. 30 - Installazione di corridoio di lancio

1. È ammesso il rilascio di autorizzazioni stagionali al posizionamento di corridoi di lancio per consentire il transito di unità navali, windsurf, kitesurf etc. ai titolari di concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto stabilimenti balneari, circoli nautici e velici, strutture per la pratica e l'insegnamento di sport acquatici, punti di ormeggio, noleggio natanti, quando la presenza del corridoio di lancio risulti necessaria per lo svolgimento delle attività previste dalla concessione stessa.
2. Il titolare di concessione demaniale che intenda posizionare un corridoio di lancio presenta apposita istanza contenente la documentazione elencata nell'allegato 1.
3. Le caratteristiche del corridoio di lancio sono quelle previste dalla relativa ordinanza di sicurezza balneare emessa dalla competente Capitaneria di Porto di Livorno.

art. 31 - Installazione di piattaforme galleggianti e giochi acquatici

1. È ammesso il rilascio di autorizzazioni stagionali al posizionamento di piattaforme galleggianti e giochi acquatici nello specchio acqueo prospiciente la concessione demaniale marittima ai titolari di concessioni demaniali aventi ad oggetto stabilimenti balneari, punti azzurri e strutture per il noleggio di attrezzature balneari.
2. Per quanto riguarda l'installazione dei giochi acquatici, qualora lo specchio acqueo occupato abbia una profondità superiore a 1,5 m ed una superficie maggiore di 4 metri quadrati, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato a:
 - pagamento del canone demaniale per lo specchio acqueo occupato;
 - parere favorevole circa la sussistenza dei necessari requisiti di sicurezza per la balneazione rilasciato dalla Capitaneria di Porto di Livorno.
3. Il titolare di concessione demaniale che intenda posizionare una piattaforma galleggiante o dei giochi acquatici presenta apposita istanza contenente la documentazione elencata nell'allegato 1.

Titolo VI
Disciplina relativa all'uso delle spiagge e delle attività balneari

art. 32 - Durata della stagione balneare

1. La stagione balneare è compresa tra il 1 maggio ed il 30 settembre, così come stabilito dalla vigente normativa salvo se diversamente disposto dalla Regione Toscana.

art. 33 - Ambiti di competenza della Capitaneria di Porto di Livorno

1. La disciplina dell'esercizio delle attività balneari, per gli aspetti connessi all'apprestamento dei servizi di salvataggio e di primo soccorso, alla sicurezza per la balneazione, all'uso degli specchi acquei, alla sicurezza della navigazione, all'impiego e circolazione delle tavole con aquilone (Kitesurf) lungo il litorale del Circondario Marittimo di Livorno sono dettate dalle ordinanze in materia emesse dalla Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Livorno.

art. 34 - Attività delle strutture balneari

1. L'attività delle strutture balneari inizia entro il 15 giugno e termina non prima del 15 settembre, salvo non sia diversamente disposto dalla Regione Toscana, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) prima e/o dopo tale periodo il titolare della struttura ha facoltà di tenere aperto l'impianto apponendo agli ingressi idonea cartellonistica nella quale sono indicate le attività esercitate;
- b) i servizi collegati alla balneazione ed in particolare quelli di salvataggio, bagnini e patini, così come stabilito dalla Capitaneria di Porto di Livorno con propria ordinanza, sono obbligatori durante il periodo di apertura degli stabilimenti, tranne nel periodo in cui lo stabilimento è aperto ma l'attività di balneazione è esclusa e risulta da idonei cartelli apposti agli ingressi e nell'area di concessione in cui si avvisa che non è garantita la presenza dei previsti bagnini e patini di salvataggio;
- c) le strutture balneari che intendono operare prima del 15 giugno o dopo il 15 settembre, devono garantire il servizio di salvataggio solo nei giorni festivi e prefestivi, anche se infrasettimanali.

art. 35- Attività balneare negli arenili liberi

1. Negli arenili liberi in cui non viene garantito il servizio di salvamento, il Comune predispone adeguata segnaletica plurilingue, da posizionare in luoghi ben visibili, con riportata la seguente frase: "Attenzione – balneazione non sicura per mancanza di servizio di salvataggio".

art. 36 - Divieto di balneazione

1. La balneazione è vietata:

- a) nei porti, nelle zone del territorio comunale adibite a transito e sosta del naviglio e nei corridoi di lancio opportunamente segnalati;
- b) nelle acque di mare antistanti il litorale, individuate come segue:
 - zona permanentemente non idonea alla balneazione per motivi igienico – sanitari, quella compresa tra 100 m a nord e 100 m a sud della foce del canale Pisano, ubicato immediatamente a sud di Punta del Lillatro in località Spiagge Bianche;
 - zona permanentemente non idonea alla balneazione individuata dall'ordinanza di sicurezza balneare n. 51/2011 della Capitaneria di Porto di Livorno, quella compresa entro 100 m a nord e 100 m a sud dal canale di presa industriale della soc. Solvay Chimica Italia s.p.a., ubicato immediatamente a nord di Punta del Lillatro in località Spiagge Bianche;
 - zona permanentemente non idonea alla balneazione per attracco natanti quella avente la seguente estensione: 50 m a nord e a sud di 02° 04' 22" – 43° 26' 50" (coordinate Gauss-Boaga 1611632,087 - 4811491,579) e corrispondente alla foce del Torrente Chioma;
 - zona permanentemente non idonea alla balneazione perché zona portuale quella avente la seguente estensione: 02° 00' 28" – 43° 21'12" / 02° 00' 17" – 43° 21' 15"

(coordinate Gauss-Boaga 1617072,549 - 4801153,293 / 1617318,581 - 4801250,135) e corrispondente al porto di Vada;

- zona interdetta alla balneazione per motivi di sicurezza in quanto area di pertinenza portuale, quella entro 100 m dall'ingresso del Porto Turistico Cala de' Medici ubicato in località Baia di Crepatura.

2. Sono di competenza regionale, tra l'altro, l'individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio, l'istituzione e l'aggiornamento del profilo delle acque di balneazione e la classificazione delle stesse, nonché l'informazione al pubblico.

3. Sono di competenza comunale la delimitazione e la segnalazione, prima dell'inizio della stagione balneare, delle acque non adibite alla balneazione e delle acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dall'apposito provvedimento regionale e la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifici o una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti.

art. 37 - Prescrizioni sull'uso delle spiagge

1. Sulle spiagge e nei complessi dunali del Comune di Rosignano Marittimo è vietato durante tutto l'anno:

- a) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc. nonché mezzi nautici, ad eccezione di quelli di soccorso, la fascia di 5 metri per gli arenili sabbiosi e 1,5 metri per gli altri tipi di costa, misurata dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito. Detto divieto si estende anche agli arenili in concessione;
- b) lasciare, dalle ore 20.00 alle ore 08.00, nelle aree libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende e altre attrezzature comunque denominate;
- c) lasciare sugli arenili liberi natanti ed unità nautiche di qualsiasi genere;
- d) campeggiare;
- e) esercitare attività (es. attività promozionale, scuole di nuoto, di vela, di windsurf, sci nautico ecc...) senza le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia;
- f) accendere fuochi, ancorché confinati in bracieri e similari, sulle spiagge anche dopo il tramonto;
- g) introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza l'autorizzazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- h) effettuare pubblicità sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante distribuzione e/o lancio, anche a mezzo di manifestini ovvero altro materiale, e di quella fonica anche attraverso l'uso di imbarcazioni; è consentita la pubblicità visiva mediante cartelloni pubblicitari esposti su natanti od imbarcazioni, sempre che gli stessi rispettino le prescrizioni di legge o regolamentari in materia di disciplina della navigazione;
- i) gettare in mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere, al di fuori degli appositi contenitori, nonché incendiarli;
- j) danneggiare, estirpare, raccogliere, detenere ingiustificatamente vegetazioni dunali e retrodunali;
- k) attraversare aree dunali e retrodunali se non attraverso opportuni corridoi di attraversamento.

2. Oltre a quanto previsto dal precedente comma, durante la stagione balneare è altresì vietato:

- a) alare e varare, al di fuori degli scivoli di alaggio e dei corridoi di lancio appositamente disposti, unità nautiche di qualsiasi genere ad eccezione dei natanti da diporto trainati a braccia, da mezzi espressamente autorizzati e da quelli di soccorso;
- b) praticare qualsiasi gioco (es: il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc..) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocimento all'igiene dei luoghi. Detto divieto è da intendersi esteso anche agli specchi acquei frequentati dai bagnanti. I giochi di cui sopra possono essere praticati nelle zone appositamente attrezzate all'interno degli stabilimenti balneari;
- c) tenere il volume degli apparecchi a diffusione sonora, ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica, e comunque non superiore a quanto previsto dal

- Regolamento comunale di classificazione acustica; detto divieto si estende anche alle discoteche ed ad altri locali aperti al pubblico esistenti sul demanio marittimo;
- d) distendere o tinteggiare reti;
 - e) esercitare qualsiasi tipo di pesca, diversa dalla pesca subacquea, nelle acque balneabili, nella fascia di mare riservata alla balneazione, tra le ore 8.30 e le 19.30, ovvero in presenza di bagnanti;
 - f) esercitare la pesca subacquea nelle acque antistanti le spiagge in presenza di bagnanti fino alla distanza di 500 metri dalla riva;
 - g) attraversare le zone frequentate dai bagnanti con arma subacquea carica.

art. 38 – Attività di noleggio di attrezzature balneari

1. L'attività di noleggio di attrezzature balneari è liberamente esercitabile sul territorio comunale, previa comunicazione, a condizione che:

- a) per il deposito delle attrezzature non sia occupata alcuna area demaniale, ad eccezione di quella eventualmente già concessionata;
- b) le attrezzature siano consegnate al cliente solo al momento della richiesta e non preventivamente posizionate sugli arenili liberi;
- c) l'attrezzatura sia immediatamente rimossa da parte dell'utente (o in caso di sua negligenza da parte del noleggiatore) al momento dell'abbandono della spiaggia in qualsiasi momento dell'orario di balneazione, al fine di evitare utilizzazioni improprie degli arenili liberi.

art. 39 - Accessibilità degli animali sulle spiagge

1. Salvo quanto previsto al successivo art. 37, durante la stagione balneare non è consentito far accedere e far permanere qualsiasi animale sulle spiagge libere, ancorché dotati di guinzaglio, museruola o altri strumenti di ritenuta. Parimenti, durante la stagione balneare non è consentito far accedere gli animali nelle acque balneabili.

art. 40 - Accessibilità dei cani sulle spiagge

1. È consentito l'accesso alle spiagge libere ai cani, purché accompagnati dal proprietario o da altro detentore, avendo cura che i cani non sporchino e non creino danno alcuno. In tali luoghi, è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola ove previsto dalla normativa statale in materia o sia disposto da una Forza dell'Ordine.

Il responsabile del cane deve disporre di strumenti idonei alla rimozione delle deiezioni ed è tenuto a raccogliere le deiezioni solide degli stessi in tutti gli spazi pubblici.

2. Durante la stagione balneare, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, non è consentito condurre il cane in acqua.

3. È facoltà dell'Amministrazione individuare una o più aree, denominate "Bau Beach", destinate alla libera fruizione da parte dei cani, secondo le modalità individuate nella relativa cartellonistica e/o regolamento. Nello specchio acqueo antistante, è consentito di condurre i cani per fare il bagno.

art. 41 – Regole relative agli stabilimenti balneari

1. Gli stabilimenti balneari sono aperti al pubblico almeno dalle ore 08.00 alle ore 20.00.

2. I concessionari e/o titolari di stabilimenti balneari, devono:

- a) attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio nel rispetto delle prescrizioni indicate dalla Capitaneria di Porto;
- b) esporre in luoghi ben visibili agli utenti, il titolo V del presente regolamento "Disciplina relativa all'uso delle spiagge e delle attività balneari", copia delle Ordinanze in materia di sicurezza balneare emanate dalla Capitaneria di Porto nonché la tabella riportante il significato delle bandiere di segnalazione.

3. Il concessionario cura la perfetta manutenzione delle aree in concessione e provvede alla pulizia dell'arenile fino al battente del mare e nello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia. L'obbligo della pulizia incombe anche nel periodo invernale.

4. Ogni stabilimento balneare è dotato di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto della vigente normativa in materia.

5. I concessionari garantiscono l'accesso gratuito ai servizi igienici a tutti gli utenti della spiaggia, anche se non clienti dello stabilimento o dell'esercizio, dandone pubblicità con idonea cartellonistica e individuando con segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale, i servizi igienici per i diversamente abili di cui alla Legge n. 104/92 e s.m.i.

6. Non è consentita l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, quali, in particolare, cucinare ed accendere fuochi, con l'esclusione di eventuali locali di servizio.

art. 42 – Accessibilità

1. I concessionari assicurano il passaggio a titolo gratuito a tutti coloro che intendono raggiungere tratti di spiaggia libera. Tutti gli stabilimenti sono dotati di pedane e di accessi idonei al transito di persone diversamente abili.

2. Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte delle persone diversamente abili con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia e sino in prossimità di essa, i concessionari possono altresì posizionare altri percorsi e piazzole per disabili anche se non risultano riportati sul titolo concessorio. Allo stesso fine, detti percorsi possono anche congiungere aree limitrofe a quelle in concessione previa semplice comunicazione.

3. I titolari di attività turistiche limitrofe ad aree demaniali marittime possono predisporre percorsi idonei al transito di persone diversamente abili per consentire il raggiungimento della battigia presentando apposita comunicazione.

4. I percorsi di cui ai commi precedenti sono a carattere stagionale e sono rimossi, a cura e spese del soggetto installatore, al termine della stagione balneare. Qualora gli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche ed il miglioramento della fruibilità e dell'accessibilità degli arenili abbiano carattere permanente, sono soggetti al preventivo rilascio della relativa concessione demaniale od autorizzati secondo le modalità di cui al Titolo III.

art. 43 - Sistemazione degli arenili

1. Le strutture fisse che rimangono sull'arenile durante il periodo di chiusura invernale delle strutture balneari, sia in elevato che a terra, sono mantenute in stato di decoro, nel rispetto delle norme di sicurezza e nella garanzia della massima accessibilità e fruibilità dell'arenile.

2. Non è consentito il deposito a cielo libero di attrezzatura.

3. Al concessionario incombe l'onere di provvedere alla pulizia dell'arenile anche durante il periodo invernale provvedendo alla rimozione e corretto smaltimento dei materiali antropici spiaggiati, nel rispetto di quanto previsto al successivo comma 4.

4. Al fine di tutelare l'ecosistema marino, non è ammessa la rimozione delle posidonie spiaggiate nel periodo compreso tra ottobre e marzo.

A partire dal mese di aprile, l'Amministrazione comunale si occupa di effettuare un primo intervento di sistemazione della posidonia spiaggiata, sia sulle spiagge libere che su quelle eventualmente concesionate, al fine di garantirne il migliore utilizzo per ottenere un'ottimale riprofilatura stagionale degli arenili, secondo quanto indicato dall'ISPRA e dalle linee guida della Provincia di Livorno e Regione Toscana, nel rispetto della normativa vigente in materia.

5. I concessionari possono effettuare la rimozione delle posidonie spiaggiate solo dopo la conclusione dell'intervento di cui al comma precedente, seguendo i principi in precedenza richiamati, all'interno degli arenili in concessione ed in quelli limitrofi, qualora questa attività sia disciplinata mediante convenzione o derivi da specifiche prescrizioni previste dall'atto concessorio, curando il corretto smaltimento delle stesse tramite consegna al gestore dei rifiuti urbani. Solo qualora l'intervento dell'Amministrazione comunale si protragga oltre l'inizio della stagione balneare, è facoltà del concessionario collocare eventuali posidonie spiaggiate in aree di accumolo sugli arenili liberi preventivamente e formalmente concordate con il Comune, fino alla conclusione di detto intervento.

La rimozione delle biomasse spiaggiate non necessita di una preventiva autorizzazione demaniale, salvo quanto previsto dall'art. 28 nel caso di utilizzo di mezzi meccanici.

6. Sugli arenili liberi del territorio comunale la pulizia degli stessi è garantita attraverso apposito contratto di servizio o convenzione con soggetti privati. Prima dell'avvio della stagione balneare (salvo condizioni meteo particolarmente avverse) è effettuato un intervento relativo ai materiali naturali grossolani spiaggiati che condizionano la fruibilità turistica degli arenili, privilegiandone

l'abbancamento anche a protezione dunale. È pertanto facoltà dell'ente individuare dei punti di accumulo delle biomasse spiaggiate, inviando a smaltimento solo la parte residuale. Tale attività non necessita di preventiva autorizzazione demaniale.

7. È ammessa la realizzazione di argini di difesa invernali per la protezione delle strutture concessionate. A tal fine è possibile utilizzare i sedimenti del retro spiaggia e/o le sabbie provenienti dal recupero per vagliatura in sito nelle operazioni di pulizia dell'arenile, mentre non è consentito l'impiego delle sabbie di battigia, nel rispetto delle modalità operative delle linee guida nazionali elaborate da MATTM-Regioni con il coordinamento tecnico di ISPRA.

Gli argini possono avere un'altezza massima di 1,5 m e possono essere eseguiti a partire dal mese di ottobre. L'arenile dovrà essere rimesso in pristino stato entro l'inizio della stagione balneare. Il concessionario che intenda eseguire tali argini ne dà la preventiva comunicazione al S.O. Demanio Marittimo, salvo quanto previsto dall'art. 28 nel caso di utilizzo di mezzi meccanici.

art. 44 – Piano collettivo di salvamento

1. L'Ente, sulla base di quanto disciplinato dalla Capitaneria di Porto con specifica ordinanza, tenuto conto delle risorse economiche disponibili, redige annualmente un Piano collettivo di salvamento volto a tutelare la sicurezza balneare nelle aree libere del territorio comunale, con particolare attenzione a quei tratti costieri caratterizzati da una più alta frequentazione.

2. Il piano, redatto a cura della U.O. Ambiente, è approvato attraverso delibera di Giunta entro il 31 marzo di ogni anno e può contenere, oltre a quanto previsto dalla richiamata ordinanza, le seguenti informazioni:

- a) numero e ubicazione delle postazioni di salvamento con bagnini sugli arenili liberi;
- b) cartellonistica informativa per quelle porzioni di litorale non dotate di postazioni di salvamento con indicazione del limite delle acque sicure;
- c) modalità di posizionamento delle boe che delimitano l'area di balneazione;
- d) ulteriori attività che possono essere previste a supporto dell'attività di salvamento.

3. Il piano può altresì prevedere forme di collaborazione con altri soggetti, anche privati, al fine di implementare l'attività di salvamento.

Titolo VII

Disciplina del commercio su aree demaniali

art. 45 – Disciplina del commercio ambulante su aree demaniali

1. Per commercio ambulante su aree demaniali marittime si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio svolta in forma itinerante o su posteggi appositamente individuati dal vigente Regolamento comunale in materia.

2. L'esercizio del commercio ambulante nelle aree demaniali marittime è disciplinato dal Codice del Commercio regionale e dal Regolamento comunale per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche ed è soggetto ad autorizzazione demaniale che stabilisce modalità e condizioni per l'accesso alle predette aree.

art. 46 - Commercio su aree demaniali con l'ausilio di carrelli elettrici

1. Non è ammesso l'esercizio del commercio ambulante con l'ausilio di carrelli elettrici su tutte le aree demaniali marittime ricadenti nel territorio comunale.

Titolo VIII

Porto Turistico

art. 47 – Manifestazioni

1. All'interno del porto turistico è consentito lo svolgimento di spettacoli, manifestazioni sportive, culturali, iniziative di intrattenimento, mercatini etc. che prevedano o meno l'installazione di strutture di facile rimozione.

2. Il concessionario comunica al Comune la data e la tipologia di evento e cura l'acquisizione di ogni altra autorizzazione eventualmente prevista dalla vigente normativa in materia.

art. 48 – Borgo commerciale

1. L'affitto o la cessione del relativo diritto superficario di unità immobiliari con destinazione d'uso commerciale, direzionale e servizi (eccetto le foresterie a servizio dell'attività portuale) non necessita della preventiva autorizzazione di cui all'art. 45bis del Codice della Navigazione.

Il concessionario comunica prontamente al Comune ogni variazione relativa all'assegnazione e all'utilizzo dei fondi commerciali.

Titolo IX **Matrimoni e unioni civili**

art. 49 - Matrimoni ed unioni civili

1. Sono autorizzati, dal 1 settembre al 30 giugno, l'occupazione e l'uso delle aree libere identificate nell'Allegato 2, a tal fine individuate come "casa comunale", per la celebrazione di matrimoni ed unioni civili.

2. Al fine di attuare quanto previsto dal primo comma, l'Amministrazione comunale acquisisce, anche in fasi successive, la relativa concessione demaniale per le aree in questione. La concessione specifica nel dettaglio l'estensione e l'ubicazione delle aree cartografate in modo ricognitivo nell'allegato 2.

3. Le modalità di utilizzo delle aree di cui ai commi precedenti sono fissate con successiva delibera di Giunta, nel rispetto delle seguenti principi:

- a) l'occupazione delle aree demaniali per lo svolgimento delle singole celebrazioni non è soggetto alla preventiva autorizzazione demaniale;
- b) è consentita la delimitazione dell'area destinata alla cerimonia ed il posizionamento di addobbi floreali, arredi etc. senza la preventiva autorizzazione demaniale a condizione che gli stessi siano posti in opera per il solo tempo della celebrazione (l'allestimento può iniziare due ore prima dell'inizio della celebrazione e l'area è rimessa in pristino stato entro le due ore successive la conclusione della stessa);
- c) l'accesso all'area demaniale avvenga senza l'utilizzo di mezzi meccanici. Sono autorizzabili, nel rispetto e con le modalità di quanto previsto dall'art. 28, i mezzi necessari all'allestimento dell'area nonché un mezzo per gli sposi;
- d) alla fine di ogni celebrazione sia curata la perfetta pulizia e la rimessa in pristino delle aree;
- e) è facoltà dell'Amministrazione individuare, con le modalità previste dalla vigente normativa, un soggetto gestore per le aree demaniali in questione senza la preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione;
- f) gli utilizzatori sono chiamati a partecipare ai costi relativi al canone demaniale, gestione e pulizie delle aree secondo quanto stabilito dalla richiamata delibera di giunta.

Titolo X **Norme finali**

art. 50 - Sanzioni

1. L'inosservanza del presente regolamento è punibile ai sensi dell'art. 1164 del Codice della Navigazione, la violazione dell'art. 37 (Accessibilità dei cani sulle spiagge) è punibile, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro.

art. 51 - Rinvii

1. Per gli aspetti non disciplinati dal presente Regolamento, si rimanda al Codice della Navigazione, al relativo Regolamento di esecuzione, nonché alle specifiche leggi in materia.

2. Per quanto riguarda la disciplina e l'uso delle zone di demanio marittimo, si rimanda alle norme degli strumenti urbanistici vigenti.

art. 52 - Modifiche al presente regolamento

1. L'articolo 33 - Divieto di balneazione- qualora intervengano modificazioni da parte degli organi competenti alle acque individuate come permanentemente non balneabili, è aggiornabile mediante atto dirigenziale.
2. L'allegato 1, che specifica la documentazione necessaria per ogni tipologia di istanza, è aggiornabile, qualora intervengano modificazioni al vigente quadro normativo che comportino una revisione della documentazione necessaria, mediante provvedimento dirigenziale.

Allegato 1

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER OGNI TIPOLOGIA DI ISTANZA

Ogni istanza deve essere redatta sullo specifico modello ministeriale, scaricabile dal sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti all'indirizzo www.mit.gov.it, e prodotta sia in formato cartaceo che in formato digitale attraverso l'applicativo DO.RI. scaricabile dal medesimo sito. La documentazione sotto elencata rappresenta la documentazione minima necessaria. È facoltà dell'amministrazione richiedere eventuale documentazione integrativa in base alla complessità della pratica in esame.

Richiesta di autorizzazione di accesso al demanio per vendita ambulante	1 - istanza
	2 - due marche da bollo
	3 - copia del titolo abilitativo al commercio su aree pubbliche
	4 - copia di un documento di identità in corso di validità
	5 - nel caso che il richiedente sia cittadino di un paese non membro della Unione Europea, copia autenticata del permesso di soggiorno in corso di validità per l'intera durata della stagione balneare.
Richiesta di autorizzazione per corridoio di lancio	1 - istanza
	2 - due marche da bollo
	3 - planimetria che individui l'area interessata
	4 - ricevuta di pagamento delle spese di istruttoria
Richiesta di autorizzazione per il prelievo di acqua marina	1 - istanza
	2 - due marche da bollo
	3 - ricevuta di pagamento delle spese di istruttoria
	4 - planimetria che individui il punto di prelievo
Richiesta di autorizzazione per l'accesso al demanio con mezzi meccanici	1 - istanza
	2 - due marche da bollo
	3 - planimetria che individui l'area interessata ed il percorso da effettuare
	4 - ricevuta di pagamento delle spese di istruttoria
Richiesta di autorizzazione per l'installazione di piattaforme galleggianti/giochi acquatici	1 - istanza
	2 - due marche da bollo
	3 - planimetria che individui l'area in cui verrà installata la piattaforma
	4 - ricevuta di pagamento delle spese di istruttoria
Richiesta di autorizzazione per l'affidamento in gestione	1 - istanza redatta su modello ministeriale D6
	2 - due marche da bollo
	3 - ricevuta di pagamento delle spese di istruttoria
	4 - copia del contratto di affitto del ramo d'azienda

	5 - dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia alla quale va allegata copia di documento di identità in corso di validità dell'affidatario
Richiesta di autorizzazione per occupazione temporanea di aree del demanio marittimo	1 - istanza redatta su modello ministeriale D1
	2 - due marche da bollo
	3 - ricevuta di pagamento delle spese di istruttoria
	4 - dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia alla quale va allegata copia di documento di identità in corso di validità
	5 - elaborati grafici che individuino l'area interessata e le eventuali strutture temporanee da installare, accompagnata da documentazione fotografica e relazione tecnica
Richiesta di autorizzazione al subingresso/cointestazione	1 - istanza redatta sull'apposito modello ministeriale D4
	2 - tre marche da bollo
	3 - ricevuta di pagamento delle spese di istruttoria
	4 - dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia alla quale va allegata copia di documento di identità in corso di validità del subentrante/cointestatario
Richiesta di autorizzazione al posizionamento di arredi	1 - istanza
	2 - due marche da bollo
	3 - ricevuta di pagamento delle spese di istruttoria
	4 - elaborati grafici che individuino l'area interessata e gli arredi da posizionare, accompagnata da documentazione fotografica e relazione tecnica
Richiesta autorizzazione di accesso al demanio marittimo per servizio fotografico/ripresa cinematografica	1 - istanza
	2 - due marche da bollo
	3 - ricevuta di pagamento delle spese di istruttoria
	4 - planimetria con individuata l'area dove sarà effettuato il servizio fotografico
	5 - nel caso in cui venga richiesto l'uso esclusivo dell'area demaniale interessata dal servizio fotografico ed interdetto a chiunque il passaggio, verrà richiesto un canone demaniale.
Richiesta di autorizzazione alla variazione del contenuto della concessione e richieste di autorizzazioni in sanatoria ai sensi dell'art. 19 del presente regolamento	1 - istanza redatta su modello ministeriale D3
	2 - due marche da bollo
	3 - ricevuta di pagamento delle spese di istruttoria
	4 - progetto delle opere da realizzare/realizzate accompagnato da relativa relazione tecnica e documentazione fotografica
	5 - dichiarazione di conformità edilizia ed urbanistica
	6 - rilievo georeferenziato, fornito anche sotto forma di file .dwg
Richiesta di nuova concessione demaniale	1 - istanza redatta su modello ministeriale D1
	2 - due marche da bollo


	3 - ricevuta di pagamento delle spese di istruttoria
	4 - planimetria che individui l'area in oggetto
	5 - progetto delle eventuali opere da realizzare accompagnato da relativa relazione tecnica e documentazione fotografica
	5 - rilievo georeferenziato, fornito anche sotto forma di file .dwg
	6 - identificativi catastali con l'estratto della mappa catastale
	7 - dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia alla quale va allegata copia di documento di identità in corso di validità

Richiesta di rinnovo di concessione demaniale marittima	1 - istanza redatta su modello ministeriale D2 (se non sono state apportate variazioni al contenuto della concessione e se sono già stati prodotti gli identificativi catastali)
	2 - due marche da bollo
	3 - ricevuta di pagamento delle spese di istruttoria
	4 - dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia alla quale va allegata copia di documento di identità in corso di validità


Allegato2

Individuazione delle aree libere da destinarsi a casa comunale per la celebrazione di matrimoni ed unioni civili di cui all'art. 49


1 – lungomare di Crepatura



2 – Spiagge Bianche



3 – Marina di Vada



3 – Mazzanta

